



LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI

ART. 1 OGGETTO

Il presente disciplinare regola i criteri, i requisiti e la procedura per il conferimento di incarichi a legali per la consulenza e/o la rappresentanza in giudizio del Comune di Angri innanzi alle Autorità di ogni ordine e grado.

ART. 2 ELENCO DEI PROFESSIONISTI

Per l'affidamento degli incarichi legali per la consulenza, la rappresentanza e difesa degli interessi del Comune di Angri è istituito apposito elenco dei professionisti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza.

A tal fine, mediante avviso pubblico, tutti i professionisti interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dal Comune, indicando il ramo di specializzazione ed allegando dettagliato curriculum vitae.

La tenuta dell'albo è demandata al Responsabile dell'U.O.C. Avvocatura secondo le modalità di seguito descritte.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologie di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle acque pubbliche.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione civile.

Sezione C - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale - Corte d'appello - Cassazione Civile.

Sezione D - CONTENZIOSO DEL LAVORO

Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello, Cassazione civile.

L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

In via di prima attuazione, l'iscrizione nell'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile U.O.C. Avvocatura ove è ricompreso l'ufficio legale dell'ente, di un avviso pubblico sull'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente per almeno trenta giorni.

Il suddetto elenco è soggetto a revisione semestrale, mediante aggiornamento del medesimo da effettuarsi entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, previo esame delle domande presentate.

E' ammessa l'iscrizione del medesimo professionista che ne faccia richiesta nelle sezioni di cui sopra, se in possesso di competenza specialistica, ma in ogni caso per non più di due sezioni.

La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna





graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o di altre classificazioni di merito, ma costituisce la mera individuazione di avvocati da consultare ed ai quali affidare incarichi professionali.

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Angri, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

L'approvazione e la tenuta dell'elenco è affidata alla responsabilità del Responsabile U.O.C. Avvocatura.

ART. 3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Nell'elenco saranno inseriti i professionisti avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione (Diritto amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale).

Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro questo Comune.

E' consentita l'iscrizione agli avvocati che, ricorrendone i presupposti, addivengano a transazioni per liti in corso dalle quali consegua un vantaggio per l'Ente.

I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovono giudizi avverso l'Ente o assumono incarichi in conflitto di interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

Parimenti non potranno presentare richiesta coloro per i quali operi una qualsivoglia condizione di incompatibilità o inconferibilità di incarichi ai sensi del D.lgs. n. 39/2013.

ART. 4 MODALITA' DI CONFERIMENTO INCARICHI

In conformità a quanto disposto dal nuovo codice degli appalti e delle concessioni, l'incarico legale nell'art. 17 del D.lgs. n. 50/2016 è definito come appalto di servizi escluso; in quanto tale l'incarico della rappresentanza legale e/o della consulenza necessaria per procedimenti di arbitrato o di una conciliazione è un appalto a tutti gli effetti che non soggiace al *corpus* completo delle norme in tema





di appalti ma a principi di carattere generale.

La precisa definizione e configurazione dell'incarico legale come appalto di servizi, pur escluso dall'applicazione integrale del codice è rinvenibile, come detto, nell'articolo 17 del nuovo codice, comma 1, lett. d).

Il Comune, per l'affidamento degli incarichi in questione, opererà nel rispetto dei principi descritti dall'art. 4 del D.lgs. n. 50/2016, vale a dire di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

La Giunta Comunale individua tra i professionisti iscritti nell'elenco, e motivandone la scelta, il professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale (art. 20, lettera c dello Statuto) in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, e avuto riguardo nell'ipotesi di pluralità di nominativi individuati a seguito dell'istruttoria dell'U.O.C. Avvocatura.

La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti criteri:

- sezione/i di specializzazione dichiarata/e;
- esperienza risultante dal curriculum professionale;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso o simile oggetto;
- disponibilità immediata a supportare l'Amministrazione in situazioni d'urgenza;
- foro di competenza della causa;

e dei seguenti principi:

- rotazione tra professionisti iscritti nell'elenco;
- assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'ente;

Il professionista, all'atto dell'accettazione dell'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'esistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso comune.

E' consentita l'iscrizione agli avvocati che, ricorrendone i presupposti, addivengano a transazioni per liti in corso dalle quali consegua un vantaggio per l'Ente.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il comune.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico, implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

Sono fatti comunque salvi i casi in cui le specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse (professionisti non iscritti





nell'elenco) che devono essere motivate dalla Giunta Comunale.

L'affidamento di incarichi dovrà avvenire applicando il principio di rotazione all'interno delle singole sezioni, salvo i casi in cui l'Amministrazione ravvisi l'opportunità di affidare incarichi a professionisti, purché iscritti nell'Albo, per le motivazioni indicate di seguito a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- casi di particolare complessità, tali da rendere opportuno l'affidamento della rappresentanza e difesa dell'Ente a professionista che abbia già trattato in precedenza, con esiti positivi, la medesima materia (anche per conto del Comune di Angri);
- casi che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza economica o d'immagine, il cui approccio richieda l'analisi e lo studio di peculiari e specifiche questioni di diritto ovvero richieda, per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico), una idonea, peculiare, specializzazione ed esperienza professionale;
- casi di prosecuzione del contenzioso in successivi gradi di giudizio;

Qualora il giudizio è promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza favorevole per il Comune, l'incarico potrà essere affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti sempre che egli stesso abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.

Analogamente, qualora nel giudizio principale e di merito attivato dal legale incaricato dall'Ente, si innesti un procedimento cautelare, lo stesso potrà essere curato dal medesimo legale incaricato del procedimento principale. Del pari, anche qualora il giudizio di merito divenga necessario all'esito di quello cautelare.

ART. 5 CONTENUTO MINIMO DELL'ATTO D'INCARICO

Il disciplinare di incarico con il professionista nominato dalla Giunta Comunale dovrà espressamente avere il seguente contenuto:

- a) indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al D.M. 55/2014 come disposto nel successivo articolo;
- c) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;
- d) obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo di software di cui si potrà dotare l'ufficio legale dell'ente;
- e) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere puntuale all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;





- f) periodicamente, almeno ogni sei mesi, ed in ogni caso entro il 30 giugno di ciascun anno, i legali dovranno relazionare all'ente in merito alla possibilità di eventuali aumenti delle loro spettanze, motivandone analiticamente le ragioni, riconducibili ad una maggiore attività professionale da spiegare o a maggiori spese non previste al momento del conferimento dell'incarico e da documentare dettagliatamente;
- g) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- h) garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di un apposito numero di cellulare.

ART. 6 COMPENSI PROFESSIONALI

Per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali per la difesa dell'ente, l'avvocato interpellato, nella redazione del progetto di parcella dovrà attenersi, quali parametri di riferimento, ai valori minimi previsti dalle tabelle inserite nel Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014, ai quali sarà applicata una riduzione percentuale del 20%.

Nella cause di valore indeterminabile e di particolare importanza, la redazione della parcella dovrà attenersi ai valori minimi dello scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00 così come previsti dalle tabelle inserite nel Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014.

A seguito del conferimento dell'incarico con contestuale approvazione del relativo progetto di parcella, il legale dovrà sottoscrivere il disciplinare di incarico a mezzo di scrittura privata non autenticata avente ad oggetto l'accettazione dell'incarico professionale e il patto sul compenso.

Il compenso così concordato tra le parti verrà impegnato previa verifica della relativa copertura finanziaria.

Nel caso in cui la causa si concluda per incompetenza territoriale, per materia o per valore e comunque con sentenze di rito, il legale accetta una riduzione ulteriore del 10% rispetto all'importo stabilito.

All'atto del conferimento dell'incarico potrà essere liquidato un acconto sulle competenze in misura non superiore al 30% del compenso pattuito, fatte salve le spese necessarie congruamente motivate.

Il saldo sarà liquidato a definizione del giudizio e a seguito di trasmissione della sentenza o provvedimento reso dall'autorità giudiziaria adita previa presentazione della fattura elettronica dell'importo corrispondente al medesimo saldo, decurtato dell'anticipo del quale si è beneficiato. Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà altresì rilasciare apposita relazione, nella quale dovrà dare conto, in modo analitico, dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico legale.

Resta inteso che è sempre possibile concordare con il professionista un compenso inferiore a quanto sopra indicato. Nel caso di molteplicità di incarichi di oggetto analogo dovranno essere concordate con il professionista riduzioni ulteriori rispetto a quelle già previste nel presente articolo.

L'importo può essere motivatamente ridotto dal Responsabile del Settore U.O.C. Advocatura qualora l'attività svolta dal legale sia minore rispetto a quella preventivata.

Resta espressamente convenuta la clausola di favore per cui, qualora il giudice, all'esito del giudizio, dovesse liquidare in favore dell'ente ed a carico della controparte spese legali per un importo



superiore rispetto a quanto pattuito con il professionista, è attribuito a quest'ultimo il maggior importo stabilito dal Giudice. Il legale è pertanto autorizzato a farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e a trattenere a titolo di compensazione eventuali somme ricevute dalla stessa fino a soddisfazione del proprio credito, ed, all'uopo è altresì autorizzato al recupero coattivo del proprio credito.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività fosse necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

ART. 7 OBBLIGO DI INFORMAZIONE RAPPORTI TRA L'ENTE E I LEGALI

I professionisti incaricati si impegnano a mantenere continui rapporti di informazione con l'ente. In particolare, in sede di esecuzione dell'incarico, ad informare per iscritto l'ufficio legale dell'ente, su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto.

All'ufficio legale è inviata, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, oltre che comunicazione di ogni singola udienza, in modo tale da consentire la conoscenza e la valutazione generale dell'interesse del Comune.

I professionisti, al fine del mantenimento dei rapporti, sono tenuti a comunicare già nella domanda un recapito fax, e-mail e pec, ove ricevere le richieste dell'ente, sollevando il Comune da ogni responsabilità per eventuali mancate ricezioni.

Agli stessi recapiti indicati dai professionisti, sono inviate le richieste di disponibilità ad assumere l'incarico, nelle quali è indicato il termine di risposta, ritenuto perentorio.

Il legale incaricato è tenuto altresì:

- a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'ente;
- ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando la relativa documentazione;
- a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
- a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'ente.

ART. 8 FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI

Il Comune ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.

L'invito alla disponibilità ad accettare l'incarico legale, unitamente alla richiesta del progetto di parcella, è trasmesso a mezzo mail o pec, al legale individuato secondo le modalità di cui all'art. 4



delle presenti linee guida, con l'assegnazione di un termine per la risposta.

L'accettazione dell'incarico avviene con manifestazione di disponibilità da parte dell'avvocato interpellato alla quale è allegato il progetto di parcella.

La sottoscrizione della procura, a firma del Sindaco quale rappresentante legale del Comune di Angri, avviene - di regola - in calce o a margine dell'atto di costituzione dell'ente. A tal fine il legale incaricato avrà cura di redigere tale atto in tempo utile e consegnarlo al Sindaco per la sottoscrizione della procura alle liti.

Tutti gli uffici comunali, per il tramite dell'ufficio legale, hanno cura di evadere ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta del medesimo servizio per l'istruttoria delle pratiche, e ciò nei tempi strettamente necessari.

ART. 9 CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA DEGLI INCARICHI

Il Responsabile dell'U.O.C. Avvocatura, con proprio atto, approva la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- abbiano assunto il patrocinio di enti e/o privati contro il comune, violando la clausola di incompatibilità delle presenti linee guida;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

ART. 10 REGISTRO DEGLI INCARICHI

E' istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti ed i corrispettivi oneri finanziari nonché tutti i dati di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento dello stesso.

ART. 11 AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

In ossequio al principio del *favor participationis*, l'iscrizione dei professionisti interessati, e in possesso dei requisiti richiesti, è consentita senza limitazioni temporali, pertanto l'elenco per l'affidamento degli incarichi legali, formato presso l'ente, sarà sottoposto ad aggiornamento periodico semestrale in ragione delle nuove istanze pervenute.

Coloro che non hanno più interesse all'iscrizione nell'elenco dovranno chiedere espressamente la cancellazione del proprio nominativo.

Al fine di garantire esigenze di trasparenza, buona amministrazione e massima partecipazione si provvederà, altresì, con cadenza annuale, alla pubblicazione di un avviso pubblico per consentire l'aggiornamento e l'ulteriore implementazione dell'elenco.





ART. 12 PUBBLICITA'

L'elenco dei professionisti avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantire la maggiore diffusione oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge in tema di trasparenza della Pubblica Amministrazione.

Gli incarichi legali sono pubblicati, a cura del responsabile del procedimento, sul sito istituzionale, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal successivo D.lgs. 97/2016. L'elenco dei professionisti è pubblico. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART. 13 ABROGAZIONI E DISCIPLINA TRANSITORIA

L'entrata in vigore del presente disciplinare determina l'abrogazione di tutte le regole e previsioni previste in precedenza, in quanto superate.

Per gli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si applica la disciplina previgente.

ART. 14 ENTRATA IN VIGORE

Il presente disciplinare entra in vigore al momento della pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Angri e nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente".

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

